

Chi perde il lavoro deve pagare l'assegno di mantenimento?



Licenziamento o dimissioni: in caso di mancanza di reddito il marito può smettere di pagare il mantenimento o viene ugualmente condannato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare?

Pagare l'**assegno di mantenimento** (in caso di separazione) o l'**assegno divorzile** (in caso di divorzio) alla ex moglie può significare un grosso peso economico per il marito: con un reddito di 1.500 euro mensili, un uomo con due figli può essere obbligato a versare anche 1.000/1.100 euro per tutti e tre. Le cose però si complicano se l'azienda che gli dà lavoro lo licenzia o smette di versargli la busta paga per qualche mese. In tal caso l'uomo rischia l'incriminazione penale per **violazione degli obblighi di assistenza familiare?**

Sul punto le sentenze possono sembrare spesso altalenanti e tra loro contrarie. In verità a variare non è il diritto o l'interpretazione del giudice, quanto gli episodi

concreti e i comportamenti assunti dalle parti. È vero: per legge il reato scatta in automatico al semplice **omesso versamento dell'assegno di mantenimento** o di quello divorzile alla ex moglie e ai figli a prescindere dalla circostanza che il marito **non abbia i mezzi** per procurarsi tali somme; ma è anche vero che se tale incapacità economica non dipende dalla volontà del marito questi non può essere mai condannato. Insomma, non rileva tanto la presenza o meno di redditi in capo all'uomo quanto piuttosto la volontà di quest'ultimo nel trovarsi in condizione di disagio economico. È quanto ricorda il tribunale di Firenze con una recente sentenza **[1]**.

Qualche esempio ci servirà a capire. Non trova giustificazioni il marito che si dimette dal lavoro perché ritiene l'occupazione non confacente alle proprie capacità o perché, calcoli alla mano, pensa che non vale la pena ammazzarsi cinque giorni su sette, guadagnare uno stipendio da miseria e poi versarne tre quarti alla moglie. Così non viene salvato da una sicura condanna penale l'uomo che, pur **licenziato**, non si mette alla ricerca di un **nuovo lavoro** o quello che, pur con un reddito autonomo, fattura meno di quanto sono gli studi di settore, così andando contro anche la normativa fiscale, senza dimostrare che il calo di fatturato non dipende da propria inattività o colpa.

Insomma, chi **non riesce a pagare l'assegno di mantenimento** deve – se vuol evitare una condanna penale che, altrimenti, scatterebbe in automatico – dimostrare di **non avere alcuna volontà** di ciò (cosiddetto **dolo**) e, anzi, di essersi attivato immediatamente per rimediare a tale situazione.

Lo stesso discorso può essere replicato anche nel caso in cui l'omesso versamento del mantenimento riguardi solo un **breve periodo di tempo**, come nel caso in cui, ad esempio, l'azienda non eroghi lo stipendio ai propri dipendenti. Ma è chiaro che, se l'uomo ha un conto corrente in banca attivo, o è titolare di immobili o altre fonti di reddito (si pensi a un secondo lavoro, un affitto, ecc.), la mancanza dello stipendio non diventa più una scusa ed egli sarà tenuto ad assumere le risorse economiche da altre parti, fosse anche la [vendita di una casa o un terreno di proprietà](#).